

Circolare dell'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sull'agevolazione introdotta con il dl 40/10

Campionari, bonus con il tetto

Nessun automatismo ma si seguirà la comunicazione del fisco

VALERIO STROPPIA

Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l'importo massimo comunicato dall'Agenzia delle entrate. Ciò al fine di rispettare lo stanziamento previsto dal decreto incentivi, pari a 70 mln €. Le imprese che intendono avvalersi della detassazione (Irpef/Ires, ma non Irap) dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1° dicembre 2010 al 20/1/2011, mediante il software «AGEVOLAZIONERCT», che sarà reso disponibile dall'amministrazione finanziaria entro il prossimo 20 novembre. Il bonus consiste in una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d'impresa, fruibile solo in sede di determinazione del saldo, senza quindi incidere sul calcolo degli acconti dovuti. È quanto ha chiarito la circolare n. 22/E diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate sulla

detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (art. 4, comma 2 del dl 40/2010).

Soggetti beneficiari. Possono accedere all'agevolazione le imprese che svolgono attività classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007. L'Agenzia precisa che il beneficio spetta sia ai soggetti residenti sia alle stabili organizzazioni situate in Italia di soggetti esteri. Non rileva il regime contabile o d'imposta del contribuente. Spese e costi agevolabili. Con riferimento agli investimenti agevolabili, le Entrate richiamano le indicazioni fornite dal ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 46586/2009. Pertanto, in sintesi, le attività di «ricerca ed ideazione estetica» e di «realizzazione dei prototipi» saranno sempre agevolabili, mentre le attività di «preparazione del campionario e delle collezioni», «promozione del campionario» e «gestione del magazzino campioni» lo saranno solo se collegate alla realizzazione di un

prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.

Cumulabilità. L'agevolazione rientra nell'ambito applicativo della disciplina comunitaria del «de minimis» (ossia aiuti massimi pari a 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari). Risulta pertanto necessario che l'impresa richiedente determini l'importo di eventuali aiuti riconducibili alla categoria de minimis nell'ultimo triennio: in caso di loro assenza, l'ammontare massimo dello sconto d'imposta ottenibile tramite il «bonus campionari» è pari all'intero importo di 200 mila euro. L'agevolazione risulta invece cumulabile con altre misure di carattere

del costo del personale addetto alle attività di R&S. La circolare conclude che, tenuto conto delle ma-

logie del beneficio con la cosiddetta «Tremonti-ter» (ex art. 5, c. 2 del dl n. 78/2009), per tutti gli aspet-

ti non trattati valgono, in quanto compatibili, le indicazioni fornite con circolare n. 44/E del 2009.